



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

ORIGINALE

Deliberazione del Consiglio comunale

N. 37 Registro deliberazioni

**Verbale n. 13 Sez. 8 "Regolamento
Comunale per l'applicazione del Tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi."**

Sessione di bilancio

Seduta di prima convocazione

VERBALE

Il 27 giugno 2013 alle ore 20.43 nel palazzo comunale di Sesto San Giovanni, previo esaurimento delle formalità descritte dalla normativa nazionale e comunale, si è riunito sotto la presidenza di Ignazio Boccia, Presidente, il Consiglio comunale composto da:

Monica Chittò - Sindaco

e dai Consiglieri comunali:

1. Alessandra Alosa - 2. Anna Maria Antoniolli - 3. Ignazio Boccia - 4. Gianpaolo Giorgio Maria Caponi -
5. Matteo Cremonesi - 6. Eros de Nola - 7. Roberto Di Stefano - 8. Michele Foggetta -
9. Serena Franciosi - 10. Savino Gianvecchio - 11. Antonio Lamiranda - 12. Franca Landucci -
13. Moreno Livio Nossa - 14. Loredana Lucia Pastorino - 15. Pierantonio Pavan -
16. Chiara Ornella Pennasi - 17. Gioconda Pietra - 18. Andrea Rivolta - 19. Vito Romanello -
20. Lucia Teormino - 21. Angela Tittaferante - 22. Torracco Luigi - 23. Marco Tremolada - 24. Fabiano Vavassori -

Risultano assenti i Consiglieri:

Caponi, Pennasi.

Sono pertanto presenti n. 23 membri

Risultano presenti, inoltre, i seguenti Assessori:

Iannizzi, Innocenti, Marini, Montrasio,
Perego, Zucchi.

Partecipa all'adunanza il Segretario generale Gabriella Di Girolamo.



IL PRESIDENTE

Pone in votazione la proposta di deliberazione relativa a: **"REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI."**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessore Montrasio, la discussione che ne è seguita e le repliche dei componenti la Giunta, riportate integralmente in altra parte del verbale delle precedenti sedute e di questa;

Visto l'art. 14 del DL n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 che, a decorrere dal 1 gennaio 2013:

- istituisce il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES - e ne detta i principi fondamentali;
- conferma l'applicazione del Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del Digs n. 504/1992;
- sopprime la TARSU e l'Addizionale Eca, ferme restando le obbligazioni sorte prima di detta data;

visti in particolare:

- il comma 45 dell'articolo 14 citato che riconferma l'autonomia regolamentare del Consiglio Comunale per la disciplina del nuovo tributo prevista dall'art. 52 del DLgs n. 446/1997;
- il comma 22 il quale stabilisce che il Regolamento deve concernere tra l'altro:
 - a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - b) la disciplina delle riduzioni tariffarie e di eventuali esenzioni;
 - c) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
 - d) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

esaminato lo schema di Regolamento per la disciplina della TARES predisposto dal Settore Tributi, costituito da n. 43 articoli, allegato quale parte integrante della presente deliberazione;

dato atto che:

- le materie sopra indicate sono espressamente disciplinate nell'Allegato "Classificazione delle utenze" e agli artt. 20-21-22-23-11-24 e 29 del Regolamento;
- la disciplina prevista all'art. 5 in tema di quantità e qualità dei rifiuti assimilati agli urbani è stata dettata dal Servizio Igiene Urbana con propria nota del 22.5.2013;
- l'art. 23 riafferma la possibilità di sgravare il tributo a favore di famiglie indigenti, riproponendo senza variazioni la disciplina in vigore per la Tarsu;

dato altresì atto che la classificazione delle utenze è conforme alla classificazione dettata dal DPR n. 158/1999, integrata:

- a) in relazione alle utenze non domestiche con due ulteriori categorie:
 - cat.31 aree scoperte operative, non costituenti pertinenza o accessorio di locali tassabili;
 - cat 32 locali e aree scoperte di uso comune di centri commerciali;

al fine di dare autonomo rilievo a tipologie di superficie imponibile non ricomprese nella classificazione ministeriale e difficilmente assimilabili ad altre utenze, per le particolari caratteristiche di ampiezza e produttività di rifiuti;

b) in relazione alle utenze domestiche con una ulteriore categoria comprendente i boxes, considerati in ogni caso utilizzati da un unico occupante e assoggettati al tributo per la sola quota fissa, in considerazione della loro ridotta attitudine alla produzione di rifiuti.

visti:

- gli artt. 7 e 42, comma 2, del DLgs n.267/2000 in materia di competenza del Consiglio Comunale nell'adozione dei regolamenti che disciplinano i tributi comunali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n.388/2000 e successive modificazioni il quale prevede che il termine per approvare i regolamenti relativi ai tributi locali è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento del bilancio stesso;
- l'art. 1, comma 381, della Legge n.228/2012 che ha differito al 30.6.2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013;
- l'art. 13, comma 15, del DL n. 201/2011, convertito dalla Legge n.214/2011 il quale dispone l'invio delle deliberazioni di approvazione dei regolamenti in materia di entrate al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

ritenuto di approvare il Regolamento in oggetto condividendone i contenuti;

dato atto che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 27.5.2013 è stato approvato il Piano Finanziario dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- con separato atto il Consiglio Comunale provvede all'approvazione delle tariffe del tributo per l'anno 2013;

visti i pareri espressi ai sensi dell'art.49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000, come da foglio allegato;

richiamato l'art.134, 4° comma del D.Lgs.267/2000;

Con 15 voti favorevoli, 8 contrari (Alosa, Cremonesi, Franciosi, Di Stefano, Lamianda, Landucci, Pavan, Tittaferante), espressi con votazione palese, mediante sistema di votazione elettronico, dai 23 presenti e votanti;

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento per l'applicazione del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES - allegato quale parte integrante della presente deliberazione;
2. di dare atto che le disposizioni regolamentari approvate con la presente deliberazione trovano applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2013;
3. di dare atto che le tariffe del tributo per l'anno 2013 vengono determinate con specifica deliberazione;
4. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 13, comma 15, del DL n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011;

Quindi, con separata votazione, avente il seguente esito: Con 15 voti favorevoli, 8 contrari (Alosa, Cremonesi, Franciosi, Di Stefano, Lamianda, Landucci, Pavan, Tittaferante), espressi con votazione palese, mediante sistema di votazione elettronico, dai 23 presenti e votanti, il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D. Lgs. n. 267/00.



Regolamento comunale per l'applicazione del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 14 del DL n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 che, a decorrere dal 1 gennaio 2013:

- istituisce il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES - e ne detta i principi fondamentali;
- conferma l'applicazione del Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del Dlgs n. 504/1992;
- sopprime la TARSU e l'Addizionale Eca, ferme restando le obbligazioni sorte prima di detta data;

visti in particolare:

- il comma 45 dell'articolo 14 citato che riconferma l'autonomia regolamentare del Consiglio Comunale per la disciplina del nuovo tributo prevista dall'art. 52 del DLgs n. 446/1997;
- il comma 22 il quale stabilisce che il Regolamento deve concernere tra l'altro:
 - a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - b) la disciplina delle riduzioni tariffarie e di eventuali esenzioni;
 - c) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
 - d) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

esaminato lo schema di Regolamento per la disciplina della TARES predisposto dal Settore Tributi, costituito da n. 43 articoli, allegato quale parte integrante della presente deliberazione;

dato atto che:

- le materie sopra indicate sono espressamente disciplinate nell'Allegato "Classificazione delle utenze" e agli artt. 20-21-22-23-11-24 e 29 del Regolamento;
- la disciplina prevista all'art. 5 in tema di quantità e qualità dei rifiuti assimilati agli urbani è stata dettata dal Servizio Igiene Urbana con propria nota del 22.5.2013;
- l'art. 23 riafferma la possibilità di sgravare il tributo a favore di famiglie indigenti, riproponendo senza variazioni la disciplina in vigore per la Tarsu;

dato altresì atto che la classificazione delle utenze è conforme alla classificazione dettata dal DPR n. 158/1999, integrata:

- a) In relazione alle utenze non domestiche con due ulteriori categorie:
 - cat.31 aree scoperte operative, non costituenti pertinenza o accessorio di locali tassabili;
 - cat 32 locali e aree scoperte di uso comune di centri commerciali;al fine di dare autonomo rilievo a tipologie di superficie imponibile non ricomprese nella classificazione ministeriale e difficilmente assimilabili ad altre utenze, per le particolari caratteristiche di ampiezza e produttività di rifiuti;
- b) In relazione alle utenze domestiche con una ulteriore categoria comprendente i boxes, considerati in ogni caso utilizzati da un unico occupante e assoggettati al tributo per la sola quota fissa, in considerazione della loro ridotta attitudine alla produzione di rifiuti.

visti:

- gli artt. 7 e 42, comma 2, del DLgs n.267/2000 in materia di competenza del Consiglio Comunale nell'adozione dei regolamenti che disciplinano i tributi comunali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n.388/2000 e successive modificazioni il quale prevede che il termine per approvare i regolamenti relativi ai tributi locali è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento del bilancio stesso;
- l'art. 1, comma 381, della Legge n.228/2012 che ha differito al 30.6.2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013;
- l'art. 13, comma 15, del DL n. 201/2011, convertito dalla Legge n.214/2011 il quale dispone l'invio delle deliberazioni di approvazione dei regolamenti in materia di entrate al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

ritenuto di approvare il Regolamento in oggetto condividendone i contenuti;

dato atto che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 27.5.2013 è stato approvato il Piano Finanziario dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- con separato atto il Consiglio Comunale provvede all'approvazione delle tariffe del tributo per l'anno 2013;

visti i pareri espressi ai sensi dell'art.49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000, come da foglio allegato;

richiamato l'art.134, 4° comma del D.Lgs.267/2000;

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento per l'applicazione del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES - allegato quale parte integrante della presente deliberazione;
2. di dare atto che le disposizioni regolamentari approvate con la presente deliberazione trovano applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2013;
3. di dare atto che le tariffe del tributo per l'anno 2013 vengono determinate con specifica deliberazione;
4. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 13, comma 15, del DL n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011;
5. di dichiarare, attesa l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs.267/2000.

Il Direttore Settore Tributi
dott. Rossella Fiori



Sesto San Giovanni, 29.05.2013



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Regolamento

per l'applicazione del Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi

TARES

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. .. del
In vigore dal 1 gennaio 2013



INDICE

Art. 1: Oggetto del Regolamento.....	3
Art. 2: Componenti del Tributo.....	3
Art. 3: Servizio di gestione dei rifiuti urbani.....	3
Art. 4: Classificazione dei rifiuti.....	3
Art. 5: Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti solidi urbani.....	4
Art. 6: Soggetto attivo.....	5
Art. 7: Presupposto del tributo.....	6
Art. 8: Soggetti passivi.....	6
Art. 9: Determinazione delle superfici soggette al tributo.....	6
Art. 10: Locali ed aree non soggetti al tributo.....	7
Art. 11: Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili ai servizi pubblico.....	8
Art. 12: Costo di gestione e Piano Finanziario.....	8
Art. 13: Determinazione delle tariffe.....	9
Art. 14: Commisurazione del tributo e articolazione delle tariffe.....	9
Art. 15: Calcolo della tariffa per le utenze domestiche.....	9
Art. 16: Determinazione del numero degli occupanti le utenze domestiche.....	10
Art. 17: Classificazione delle utenze non domestiche.....	10
Art. 18: Calcolo della tariffa per utenze non domestiche.....	11
Art. 19: Scuole Statali.....	11
Art. 20: Riduzione per le utenze domestiche.....	11
Art. 21: Riduzione per le utenze non domestiche.....	12
Art. 22: Riduzione per mancato svolgimento del servizio.....	12
Art. 23: Agevolazioni speciali.....	13
Art. 24: Obbligo di denuncia iniziale, di variazione e di cessazione.....	13
Art. 25: Decorrenza e durata dell'obbligazione.....	14
Art. 26: Funzionario responsabile.....	15
Art. 27: Controlli.....	15
Art. 28: Accertamento con adesione.....	15
Art. 29: Riscossione.....	15
Art. 30: Rateazione.....	16
Art. 31: Rimborsi.....	17
Art. 32: Sanzioni.....	17
Art. 33: Somme di modesto ammontare.....	17
Art. 34: Contenzioso ed istituti deflattivi.....	17
Art. 35: Tributo giornaliero.....	18
Art. 36: Commisurazione del tributo giornaliero agli esercenti il commercio ambulante.....	18
Art. 37: Tributo Provinciale.....	19
Art. 38: Maggiorazione per i servizi indivisibili.....	19
Art. 39: Validità dichiarazioni ed accertamenti TARSU.....	19
Art. 40: Versamento del tributo dovuto per l'anno 2013.....	19
Art. 41: Norme di rinvio.....	20
Art. 42: Entrata in vigore.....	20



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del DLgs n. 446/1997, istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) secondo le disposizioni dettate dall' art. 14 del DL n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 e successive modificazioni e dal DPR n. 158/1999.
2. L'applicazione del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi decorre dal 1° gennaio 2013; dalla stessa data sono soppresses la Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU) di cui al DLgs n. 507/1993 e successive integrazioni e modificazioni e l'addizionale ECA.
3. E' fatta salva l'applicazione del tributo ambientale di cui all'art. 19 del DLgs n. 504/1992 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2 Componenti del tributo

1. Il tributo risulta composto da una componente destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti e da una componente destinata al finanziamento dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune.

Art. 3 Servizio di gestione dei rifiuti urbani

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati è disciplinato dalle disposizioni del DLgs n. 152/2006 e da apposito regolamento comunale.
2. Il servizio comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati ed è svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale e per l'intero arco dell'anno.

Art. 4 Classificazione dei rifiuti

1. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) assimilati ai rifiuti urbani per quantità e qualità ;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, o sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b) , c) ed e) del presente comma.



Art. 5 Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti solidi urbani.

1. Sono rifiuti speciali assimilati ai rifiuti solidi urbani, fatti salvi i limiti quantitativi stabiliti ai commi seguenti, i seguenti rifiuti:

- rifiuti non pericolosi anche ingombranti provenienti da locali adibiti ad uso di civile abitazione e simili (uffici, mense, ecc.) come previsto nei punti a) e b) comma 2, dell'art. 184 del Digs n. 152/2006;
- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari;
- cassette, pallets;
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo, latte, lattine e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelli e similpelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali;
- resine, termoplastiche e termolindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti in ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere non contenenti componenti pericolosi;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad es. scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caselna, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure ecc.) anche derivanti dalle lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica non contenenti componenti pericolosi;
- oli esausti da cucina;



- rifiuto urbano misto grigliato;
- rifiuti vegetali prodotti dal soggetto che abbia effettuato, anche in regime di impresa, la manutenzione del verde, previa convenzione con il soggetto gestore.

2. Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti sanitari di cui all'art. 2, comma 1, lett. G) del DPR 15 luglio 2003 n. 254, derivanti da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del Digs 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla Legge n. 833/1978.

3. Ai fini dell'assimilazione agli urbani, per i seguenti rifiuti operano i seguenti limiti quantitativi:

- | | |
|--|----------------------------------|
| - oli esausti da cucina (oli e grassi commestibili codice CER 200125) | quantità massima
2000Kg/presa |
| - mondiglia e grigliato (rifiuto urbano misto grigliato codice CER 200301) | 650ton/anno |
| - rifiuti vegetali (codice CER 200201) prodotti dal soggetto che abbia effettuato, anche in regime di impresa, la manutenzione del verde, previa convenzione con il soggetto gestore | 25ton/anno |

4. Ove non espressamente indicata, la quantità massima ai fini dell'assimilazione dei rifiuti agli urbani avviene secondo la produttività specifica, così come individuata dai coefficienti massimi (Kd max) per categoria produttiva, riportati nell'Allegato 1 al DPR 158/1999.

5. Non sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che presentino caratteristiche incompatibili con le tecniche di raccolta o smaltimento adottate presso il servizio, quali ad esempio:

- materiali non aventi consistenza solida;
- prodotti fortemente maleodoranti;
- pneumatici;
- rifiuti provenienti da demolizioni o costruzioni edilizie prodotti da attività diverse da quelle domestiche (intendendosi da attività domestiche i rifiuti inerti provenienti da piccole manutenzioni effettuate direttamente dalle utenze domestiche).

TITOLO II STRUTTURA DEL TRIBUTO

Art. 6 Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile soggetto al tributo. Ai fini della valutazione della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni si considera soggetto attivo il Comune nel cui territorio risulta ubicato l'immobile al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salva diversa intesa fra gli Enti interessati ed esclusa in ogni caso una doppia imposizione.



Art. 7 Presupposto del tributo

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Al fine dell'assoggettamento al tributo si intendono:

a) per locali le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno;

b) per aree scoperte sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale.

c) per utenze domestiche le superfici adibite a civile abitazione e le loro pertinenze;

d) per utenze non domestiche le restanti superfici, tra cui quelle occupate da comunità e quelle destinate all'esercizio di attività di ogni tipo.

2. Sono soggette al tributo le aree scoperte operative, dovendo intendersi per tali le superfici scoperte strumentali per lo svolgimento di una attività economica e a tal fine utilizzate (depositi di carburante, depositi esterni, parcheggi privati, parcheggi su aree dedicate soggette a pagamento, ecc);

3. La presenza di arredo, anche parziale o l'attivazione anche di uno solo dei servizi di rete, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione, conduzione o detenzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, fatta salva la possibilità di produrre prova contraria.

4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati non comporta esonero o riduzione del tributo.

Art. 8 Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti il nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

Art. 9 Determinazione delle superfici soggette al tributo

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, la superficie degli immobili assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile suscettibile di produrre rifiuti urbani e assimilati.



2. La superficie dei locali è determinata al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali e di quella parte con altezza inferiore a 1,60 m. La superficie delle aree scoperte è determinata dal perimetro, al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
Al fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini TARSU.
4. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dall'attuazione delle disposizioni volte all'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di cui all'art. 9-bis del DL n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, la superficie assoggettabile al tributo sarà pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal DPR n. 138/1998. Il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della Legge n. 212/2000.
5. La superficie dei parcheggi interrati e scoperti, per la parte eccedente i 15.000 metri quadrati, viene assoggettata a tassazione in misura pari al 10%.

Art. 10 Locali e aree non soggetti al tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non sono suscettibili di produrre rifiuti quali, a titolo esemplificativo:
 - a) i luoghi impraticabili o in stato di abbandono;
 - b) le unità immobiliari adibite ad abitazione prive di mobili e sprovviste di contratti attivi di fornitura di servizi a rete;
 - c) le superfici destinate all'esercizio dell'attività sportiva e riservate ai soli praticanti, ferma restando la tassabilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, uffici, servizi igienici, biglietterie, tribune ecc;
 - d) le superfici riservate a impianti tecnologici quali centrali termiche o cabine elettriche;
 - e) le unità immobiliari interessate da lavori di ristrutturazione, limitatamente al periodo compreso tra la data di inizio dei lavori e la data di inizio dell'occupazione, purché preventivamente comunicate.
2. Sono altresì escluse dall'applicazione del tributo:
 - a) le aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva (tetti, scale, vani ascensori ecc).
 - b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili (giardini e aree a verde, parcheggi scoperti, balconi, verande aperte ecc.), fatta eccezione per le aree scoperte operative.
3. La sussistenza dei presupposti di esclusione deve essere indicata nella denuncia iniziale o di variazione e deve essere direttamente rilevabile in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
4. Nel caso in cui sia provato il conferimento di rifiuti al servizio pubblico da parte di beneficiari della totale esenzione dal tributo, il tributo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, con recupero degli interessi di mora e l'applicazione di sanzioni per infedele dichiarazione.



Art. 11 Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al servizio pubblico

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte dove si formano di regola rifiuti speciali a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. In caso di locali e aree con produzione mista e impossibilità o obiettiva difficoltà di delimitare le superfici produttive di rifiuti speciali, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente in misura pari al 30% della superficie complessivamente utilizzata per l'attività.

3. Per fruire dell'esclusione prevista dal comma 1 gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il tipo di attività svolta, le superfici produttive dei rifiuti e le tipologie di rifiuti prodotti distinti per codice CER e presentare istanza di detassazione delle superfici interessate dalla produzione di rifiuti speciali, allegando la seguente documentazione:

- planimetria dei locali;
- fotocopia del contratto stipulato con la ditta incaricata dello smaltimento dei rifiuti speciali;
- fotocopia delle fatture comprovanti la fornitura del servizio;
- fotocopia del formulario di identificazione rifiuto;
- fotocopia del registro di carico e scarico dei rifiuti.

TITOLO III TARIFFE

Art. 12 Costo di gestione e Piano Finanziario

1. Il tributo comunale sui rifiuti deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi, redatto dall'affidatario della gestione del servizio tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e approvato dal Consiglio Comunale.

3. Il Piano deve essere correlato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:

- a) il modello gestionale e organizzativo
- b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa
- c) la ricognizione degli impianti esistenti
- d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.

4. Nel Piano Finanziario successivo o in Piani successivi non oltre il terzo è riportato lo scostamento tra il gettito a preventivo e a consuntivo del tributo, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale, con le seguenti limitazioni:

- a) per intero nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivo;
- b) per la sola parte derivante dalla riduzione di superfici imponibili o di eventi imprevedibili nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivo.



Art. 13 Determinazione delle tariffe

1. Sulla base del Piano Finanziario il Consiglio Comunale delibera annualmente le tariffe delle categorie di utenza entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.
2. La deliberazione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente.

Art. 14 Commisurazione del tributo e articolazione delle tariffe

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
2. La tariffa per la componente rifiuti è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alle tipologie di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal presente Regolamento.
3. La tariffa è articolata per fasce di utenze domestiche e utenze non domestiche.
4. La tariffa risulta composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti e da una parte variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo da assicurare la copertura integrale dei costi.
5. Le voci di costo da coprire con la parte fissa e la parte variabile della tariffa sono indicate dal DPR. 158/1999.
6. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa è ripartito tra le categorie di utenza secondo i criteri indicati nella deliberazione di approvazione delle tariffe.
7. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche prevista dall'art. 14, comma 17, del DL n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011 e dall'art. 4 del DPR n. 158/1997, attraverso un abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze determinata con la deliberazione di determinazione delle tariffe.

Art. 15 Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. La parte fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata dal prodotto della quota unitaria (euro/mq) per la superficie dell'utenza, corretta da coefficienti di adattamento rapportati al numero dei componenti il nucleo familiare, secondo quanto previsto al punto 4.1 dell'allegato 1) al DPR n. 158/1999 in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali.
2. La quota variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati prodotta da ciascuna utenza. E' determinata dal prodotto della quota unitaria per coefficienti di adattamento per il costo unitario (euro/kg), secondo quanto previsto al punto 4.2 dell'allegato 1) al DPR n. 158/1999.
3. I coefficienti rilevanti ai fini del calcolo della tariffa sono determinati nella delibera di approvazione delle tariffe.



Art. 16 Determinazione del numero degli occupanti le utenze domestiche.

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza il numero degli occupanti è di regola quello che risulta dai registri anagrafici. Per le unità occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio. Nel numero dei componenti devono essere altresì compresi i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultino ivi dimoranti per almeno sei mesi nell'anno solare.
2. Dal numero complessivo degli occupanti sono esclusi coloro che risultano permanentemente ricoverati presso case di cura o di riposo o che risultano assenti per un periodo superiore all'anno. L'esclusione decorre dalla data di presentazione di istanza idoneamente documentata.
3. Per le utenze domestiche occupate o tenute a disposizione di persone residenti fuori dal territorio comunale e per le utenze a disposizione di residenti si assume quale numero di occupanti quello indicato dall'utente nella dichiarazione di cui all'art. 24. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione e salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari a quello che risulta dai registri anagrafici con riferimento all'abitazione di residenza.
4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone giuridiche, si assume quale numero di occupanti quello indicato dall'utente nella dichiarazione; in caso di mancata indicazione, quello di n.1 occupante ogni 30 mq di superficie imponibile, fatta salva la possibilità di prova contraria.
5. I boxes costituiscono utenza domestica anche se ubicati ad indirizzo diverso da quello dell'abitazione e si considerano sempre condotti da un solo occupante. Ad essi si applica soltanto la quota fissa della tariffa.

Art. 17 Classificazione delle utenze non domestiche

1. Ai fini dell'applicazione del tributo le utenze non domestiche sono classificate secondo le categorie definite dal DPR n. 158/1999 sulla base dell'attività svolta nei locali e nelle aree tassabili, come da tabella allegata al presente Regolamento.
2. I locali e le aree adibiti ad attività diverse da quelle espressamente definite dal Decreto sono classificati nella categoria che presenta con essi maggiori analogie sotto il profilo della destinazione d'uso e dell'attitudine alla produzione di rifiuti.
3. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata ad una o ad un'altra attività si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata si applica la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.



Art. 18 Calcolo della tariffa per utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è determinata sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie, determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati al punto 4.3 dell'allegato 1 al DPR n. 158/1999.
2. La quota fissa si ottiene come prodotto della quota unitaria (euro/mq) per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione deliberato.
3. La parte variabile è determinata prendendo a riferimento per la singola tipologia di attività la produzione annua di rifiuti per mq nell'ambito di intervalli determinati al punto 4.4 dell'allegato 1 al DPR n. 158/1999.
4. La tariffa si ottiene come prodotto del costo unitario (euro/mq) per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione.
5. I coefficienti rilevanti ai fini del calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività con la delibera di approvazione delle tariffe.

Art. 19 Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33bis del DL n. 248/2007, convertito dalla Legge n. 31/2008.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

TITOLO IV RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 20 Riduzioni per le utenze domestiche

1. E' ridotta del 30% la quota fissa e la quota variabile della tariffa:
 - a) delle abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 giorni nell'anno solare ;
 - b) delle abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora all'estero per più di sei mesi all'anno;
 - c) dei fabbricati rurali ad uso abitativo
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni che danno diritto alla fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione delle dichiarazioni iniziali o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Le riduzioni operano sulla tariffa prevista per le abitazioni con un numero di occupanti determinato ai sensi dell'art. 16 del presente Regolamento



Art. 21 Riduzioni per le utenze non domestiche

1. E' ridotta nelle seguenti percentuali la quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato a recupero rifiuti assimilati, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi:

10 % nel caso di recupero dal 15% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;

20 % nel caso di recupero dal 26% al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;

30 % nel caso di recupero dal 51% al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;

40% nel caso di recupero di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti.

2. La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il coefficiente Kd di riferimento, nel valore massimo stabilito dal DPR. N. 158/1999.

3. Ai fini della riduzione di cui al comma 1 non vengono considerate le superfici adibite a parcheggio o autorimessa.

4. Per beneficiare della riduzione l'utente deve produrre:

a) entro il 31 gennaio di ogni anno apposita dichiarazione con la precisazione della tipologia dei rifiuti avviati al recupero, nonché del soggetto incaricato;

b) entro il 31 gennaio dell'anno successivo la documentazione comprovante l'avvenuto conferimento dei rifiuti a soggetto diverso dal gestore del servizio pubblico e, in particolare, copia del contratto in essere con il soggetto che effettua l'attività di recupero e copia del formulario di carico e scarico dei rifiuti.

5. Per il primo anno di attività l'utente interessato alla riduzione deve presentare la dichiarazione di cui alla lettera a) entro un mese dall'inizio dell'occupazione o conduzione dei locali o aree, pena l'ineleggibilità del beneficio per l'anno stesso.

6. La riduzione del tributo viene applicata a congruaglio.

7. La documentazione di cui alla lettera a) viene trasmessa dal Settore Tributi al Servizio di Igiene Urbana che ne valuta la completezza e l'idoneità ai fini della riduzione del tributo.

8. Il Comune sottopone periodicamente a controllo l'utenza che ha inoltrato la dichiarazione di cui alla lettera a) al fine di accertare che i rifiuti indicati non vengano conferiti al servizio pubblico.

L'accertamento di una sola irregolarità rende inammissibile la riduzione della tassa per l'anno di riferimento.

9. A favore di esercizi commerciali e artigianali siti in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi opera la riduzione prevista dal vigente Regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 18.12.2012.

Art. 22 Riduzione per mancato svolgimento del servizio

1. Per tutte le utenze il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.



Art. 23 Agevolazioni speciali

1. In caso di comprovata indigenza dei soggetti tenuti al pagamento del tributo è consentito concedere lo sgravio parziale o totale del tributo relativo a ogni singola annualità.
2. La valutazione delle condizioni che danno diritto all'agevolazione compete in via esclusiva ai Servizi Sociali del Comune, sulla base di criteri determinati dai Servizi stessi.
3. Lo sgravio è operato dal Settore Tributi su segnalazione dei Servizi Sociali con riferimento ad ogni singola annualità.
4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

TITOLO V ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI E DECORRENZA DELL'OBBLIGAZIONE

Art. 24 Obbligo di denuncia iniziale, di variazione e di cessazione.

1. I soggetti obbligati al pagamento del tributo devono presentare apposita denuncia al Settore Tributi del Comune entro 180 giorni dall'inizio dell'occupazione, del possesso o della detenzione dei locali e delle aree o dalla variazione degli elementi che incidono sulla determinazione della tariffa.
2. Tale denuncia dovrà contenere tutti gli elementi necessari per la determinazione e l'applicazione del tributo e dovrà essere redatta su appositi moduli predisposti dal Comune. Dovrà essere sottoscritta dal uno dei coobbligati o dal rappresentante legale.
3. La denuncia potrà essere presentata direttamente presso gli uffici comunali o spedita per raccomandata o mediante canali di e-government, se attivati. In caso di richiesta di residenza o di cambio di via nell'ambito del territorio comunale, la denuncia deve essere presentata al Servizio Demografico del Comune.
4. All'atto di presentazione della denuncia viene rilasciata dagli uffici apposita ricevuta; nel caso di spedizione si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.
5. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e gli elementi per l'applicazione del tributo rimangano invariati.
6. Nella denuncia iniziale e di variazione, datate e sottoscritte, dovranno essere indicati:
 - a) per le utenze domestiche:
 - i dati identificativi del soggetto che la presenta (dati anagrafici, codice fiscale, residenza);
 - il numero degli occupanti l'abitazione;
 - l'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei locali oggetto della denuncia;
 - la data di inizio dell'occupazione, del possesso o della detenzione o la data della variazione;
 - gli identificativi catastali dell'immobile;
 - le generalità o la denominazione del proprietario dell'immobile se soggetto diverso dall'occupante, possessore o detentore.
 - b) per le utenze non domestiche:



- I dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro);
 - I dati identificativi dell'utenza (denominazione, scopo sociale o istituzionale, sede principale, legale o effettiva, codice fiscale, partita iva, iscrizione alla Camera di Commercio, codice ISTAT dell'attività);
 - l'attività svolta;
 - l'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei locali e/o aree oggetto della denuncia;
 - la data di inizio del possesso, dell'occupazione o detenzione dei locali e aree o la data della variazione;
 - le generalità o denominazione del proprietario, se soggetto diverso dall'occupante, possessore o detentore;
 - gli identificativi catastali dell'immobile;
7. La cessazione nel corso dell'anno del possesso, dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree tassabili deve essere comunicata dal contribuente al Settore Tributi entro 180 giorni dalla data dell'evento, mediante apposita denuncia che può essere presentata in forma libera secondo le modalità di cui al comma 3.
8. La denuncia di cessazione, datata e sottoscritta, deve contenere tutte le indicazioni utili per l'individuazione della posizione da cessare ed indicare la data di cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione dei locali o aree.
9. Qualsiasi variazione anagrafica, intesa quale iscrizione, variazione o cancellazione, non produce automaticamente effetti ai fini dell'applicazione del tributo, permanendo l'obbligo di presentazione della specifica denuncia.

Art. 25 Decorrenza e durata dell'obbligazione

1. L'applicazione del tributo decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree e sussiste fino al giorno in cui l'occupazione o detenzione cessa, purché la denuncia di cessazione sia presentata del termine di cui all'art. 24.
2. Se la denuncia di cessazione è presentata oltre il termine previsto si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione della denuncia, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno riguardanti le superfici imponibili e la destinazione d'uso dei locali e delle aree che comportano un aumento del tributo dovuto producono effetti a partire dal giorno in cui si verificano.
4. Le variazioni che comportano una diminuzione del tributo producono effetti dal giorno di effettiva variazione a condizione che la dichiarazione di cui all'art. 24 sia prodotta entro i termini prescritti. In caso contrario decorrono dalla data di presentazione della dichiarazione.
5. Le variazioni nel corso dell'anno del numero dei componenti il nucleo familiare per le utenze domestiche producono effetti a decorrere dal semestre successivo a quello in cui si verificano.
6. Le variazioni di tariffa vengono conteggiate a conguaglio sul tributo dovuto per l'annualità successiva e danno diritto al rimborso solo ove il conguaglio non sia possibile.



TITOLO VI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE.

Art. 26 Funzionario responsabile

1. Il Comune designa il Funzionario responsabile della gestione del tributo cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 27 Controlli

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari il Funzionario responsabile può:

- a) inviare questionari al contribuente con l'invito a rispondere entro 60 giorni dalla notifica, pena l'irrogazione di sanzioni;**
- b) richiedere dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti ad uffici pubblici o a enti di gestione dei servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti;**
- c) disporre l'accesso ai locali e alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.**

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla rilevazione diretta, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici ex art. 2729 del Codice civile.

3. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra i dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, il Comune può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR n. 138/1998.

Art. 28 Accertamento con adesione

1. Gli accertamenti possono essere definiti in contraddittorio con il contribuente nei limiti e sulla base delle disposizioni dettate dal DLgs n. 218/1997 e dal vigente Regolamento Comunale per l'accertamento con adesione.

Art. 29 Riscossione

1. Il Comune riscuote direttamente il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi inviando ai contribuenti, anche a mezzo posta semplice, avvisi di pagamento recanti l'indicazione delle superfici imponibili e le somme dovute a titolo di tributo, maggiorazione e tributo provinciale.



2. L'ammontare annuo del tributo è suddiviso in quattro rate con scadenza nei mesi di aprile, giugno, settembre, novembre e con facoltà per il contribuente di effettuare il versamento in un'unica soluzione entro il termine di scadenza della seconda rata.
3. Il tributo è versato al Comune mediante il modello unificato di pagamento F24 o mediante bollettino di conto corrente postale.
4. In caso di mancato versamento delle somme indicate nell'avviso di pagamento alle scadenze indicate il Comune notifica all'utente, a mezzo raccomandata A.R., un avviso di accertamento per omesso o insufficiente versamento. L'avviso deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto.
5. Nell'avviso sono indicate le somme da versare in un'unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica.
6. L'avviso contiene altresì l'avvertenza che, in caso di inadempimento, verranno applicati la sanzione per omesso pagamento di cui all'art. 32 del presente Regolamento e gli interessi di mora maturati computati al tasso legale nella misura vigente e verrà avviata la procedura di riscossione coattiva con aggravio delle relative spese.

Art. 30 Rateazione

1. Su richiesta motivata, il Funzionario responsabile del tributo concede, nelle ipotesi di temporanea e obiettiva difficoltà finanziaria, la ripartizione del pagamento degli importi dovuti in un numero massimo di otto rate con cadenza trimestrale.
2. La ripartizione rateale di cui al comma precedente è concessa limitatamente alle somme pretese attraverso provvedimenti riferiti ad annualità precedenti quella corrente.
3. La richiesta di ripartizione rateale deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 gg. dalla notifica degli avvisi o delle cartelle di pagamento di cui al comma 2.
4. Se l'importo per il quale viene richiesta la ripartizione rateale è superiore a €. 50.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante fidejussione bancaria per l'intero importo comprensivo degli interessi.
5. Alla somma il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso indicato all'art. 21 del DPR. 602/73.
6. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese.
7. La proposizione di ricorso avverso i provvedimenti di cui al comma 2 dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, amministrativa o civile determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
8. Determina altresì la decadenza automatica dal beneficio della rateazione il mancato pagamento di due rate consecutive alle scadenze stabilite dal piano di rateazione. In questo caso le somme dovute sono immediatamente riscuotibili in un'unica soluzione e, qualora sia stata presentata la garanzia di cui al comma 4, questa dovrà essere escussa.
9. La ripartizione rateale non può essere concessa nel caso in cui siano state avviate procedure esecutive coincidenti con il fermo amministrativo, il pignoramento mobiliare, il pignoramento immobiliare.



Art. 31 Rimborsi

- 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.**
- 2. Il Comune procede al rimborso con provvedimento sottoscritto dal Funzionario responsabile.**
- 3. Sulle somme rimborsate sono corrisposti gli interessi nella misura stabilita dalle disposizioni di legge vigenti, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.**

Art. 32 Sanzioni

- 1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo dovuto si applica una sanzione pari al 30% di ogni importo non versato.**
- 2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche in relazione a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione dal 100 al 200 per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.**
- 3. In caso di dichiarazione infedele si applica la sanzione dal 50 al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.**
- 4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 27, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da 100 a 500 euro. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.**
- 5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 e 3 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alla Commissione tributaria, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.**
- 6. Per quanto non specificatamente disposto si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al DLgs n. 472/1997.**

Art. 33 Somme di modesto ammontare

- 1. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, del DL n. 16/2012 il Comune non procede all'accertamento e alla riscossione dei crediti relativi al tributo qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi non superi, per ciascun credito, l'importo di 30 euro, con riferimento ad ogni periodo di imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi al medesimo tributo.**
- 2. Ai sensi dell'art. 1, comma 86, della Legge n. 296/2006 non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno di imposta.**

Art. 34 Contenzioso ed Istituti deflattivi



1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al DLgs n. 546/1992 e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le disposizioni previste dal vigente Regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei principi e dei criteri dettati dal DLgs n. 218/1997, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme vigenti.

TITOLO VII TRIBUTI GIORNALIERO, TRIBUTI PROVINCIALI E MAGGIORAZIONE

Art. 35 Tributo giornaliero

1. Il tributo giornaliero è dovuto dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali ed aree pubblici o di uso pubblico.
2. Si considera temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera, rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla categoria di uso corrispondente e maggiorando tale importo del 100 per cento.
4. In mancanza di una corrispondente voce di uso nella classificazione vigente, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
5. Ai fini della liquidazione e della riscossione del tributo gli Uffici preposti al rilascio delle autorizzazioni ad occupare i locali e le aree soggette a tassazione giornaliera sono tenuti a trasmettere al Settore Tributi copia di ogni richiesta e di ogni autorizzazione entro il giorno successivo alla data del rilascio.
6. Il tributo, liquidato dal Settore Tributi, deve essere versato contestualmente alla tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche ovvero all'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del DLgs n. 23/2011 a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
7. Il versamento deve essere effettuato a mezzo modello F24 o a mezzo conto corrente postale intestato al Comune o nella forma che verrà prevista per il versamento dell'imposta municipale secondaria.
8. In caso di uso di fatto dei locali o aree il tributo che non risulti versato all'atto dell'accertamento dell'occupazione non autorizzata è recuperato con l'applicazione di sanzioni e interessi.
9. Per l'accertamento in rettifica e d'ufficio, il contenzioso, le sanzioni, la maggiorazione di cui all'art. 38 e tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme di legge e le disposizioni regolamentari stabilite in relazione al tributo annuale.

Art. 36 Commisurazione del tributo giornaliero agli esercenti il commercio ambulante

1. Il tributo dovuto dagli esercenti il commercio ambulante per un periodo inferiore a 183 giorni annui è determinato con riferimento a un numero di giorni annui pari a:
 - 48 per un utilizzo di suolo pubblico di 1 giorno la settimana



- 96 " " " " " 2 giorni la settimana
- 144 " " " " " 3 giorni la settimana

2. Il numero dei giorni settimanali di utilizzo del suolo viene considerato in relazione a quanto previsto dalla licenza commerciale.

3. Ulteriori occupazioni, rispetto a quelle settimanali previste dalla licenza commerciale, sono assoggettate a tassazione sulla base del numero di giorni di effettiva occupazione.

Art. 37 Tributo Provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti al versamento del tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del DLgs n. 504/1992.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Milano sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'articolo successivo.

Art. 38 Maggiorazione per i servizi indivisibili

1. Alla tariffa relativa al tributo comunale sui rifiuti si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune.

2. La maggiorazione è determinata in misura pari a 0,30 euro per metro quadrato di superficie imponibile.

3. Fatta eccezione per l'anno 2013 la misura della maggiorazione può essere modificata in aumento con deliberazione del Consiglio Comunale fino a 0,40 euro al metro quadrato, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e alla zona di ubicazione.

4. Si applicano alla maggiorazione le medesime le riduzioni, agevolazioni ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 39 Validità dichiarazioni e accertamenti TARSU

1. Le dichiarazioni già presentate e gli accertamenti già notificati ai fini dell'applicazione della TARSU conservano validità anche ai fini della TARES, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti per l'applicazione del tributo.

Art. 40 Versamento del tributo dovuto per l'anno 2013

1. Per l'anno 2013 il tributo sarà versato in tre rate alle seguenti scadenze:
31 luglio - 30 settembre - 30 novembre.

2. Il versamento delle prime due rate sarà effettuato mediante versamento su c/c postale intestato al Comune, previo invio ai contribuenti di appositi avvisi di pagamento accompagnati da bollettini di versamento precompilati. Il versamento dell'ultima rata è effettuato



esclusivamente a mezzo modello F24 o tramite bollettino di c/c postale di cui all'art. 14, comma 35, del DL 201/2011 convertito dalla Legge n.214/2011.

Art. 41 Riduzioni per utenze non domestiche

- 1. Per l'anno 2013 la dichiarazione di cui all'art. 21, comma 3 lettera a) del presente Regolamento, tendente ad ottenere la riduzione della tariffa per l'avvio al recupero di rifiuti assimilati, deve essere prodotta entro il 30 settembre 2013.**
- 2. Per l'anno 2013, per le attività presenti all'interno di centri commerciali, la riduzione tariffaria di cui al comma 1 dello stesso articolo viene applicata in misura pari al 20%.**

Art. 42 Norme di rinvio

- 1. Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni del presente Regolamento si rinvia alle disposizioni dettate dall'art. 14 del DL n. 201/2011, convertito dalla Legge n.214/ 2011 e successive integrazioni e modificazioni e dal DPR n. 158/1999 e loro successive integrazioni e modificazioni.**

Art. 43 Entrata in vigore.

- 1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno efficacia dal 1 gennaio 2013.**

Allegato al Regolamento comunale per l'applicazione della TARES

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE

UTENZE DOMESTICHE

Numero di componenti del nucleo familiare

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6 o più
box

UTENZE NON DOMESTICHE

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2. Cinematografi e teatri
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Esposizioni, autosaloni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
9. Case di cura e di riposo
10. Ospedali
11. Uffici, agenzie, studi professionali
12. Banche e istituti di credito
13. Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
14. Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquariato
16. Banchi di mercato di beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19. Carrozzerie, autofficine, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione di beni specifici
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23. Mense, birrerie, amburgherie
24. Bar, caffè, pasticcerie
25. Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
26. Plurilicenze alimentari e/o miste
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato di generi alimentari
30. Discoteche, night club
31. Aree scoperte operative, non pertinentziali o accessorie di locali tassabili
32. Locali ed aree scoperte ad uso comune di centri commerciali



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

1° COMMISSIONE CONSILIARE
*** AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI -**
PIANIFICAZIONE, CONTABILITA' ECONOMICA E
CONTROLLO DI GESTIONE

ESTRATTO DI VERBALE

Al termine della discussione generale Il Presidente, nella seduta del giorno **19/06/2013** della 1° Commissione Consiliare ha nominato relatori:

1) VAVASSORI FABIANO

2) LANDUCCA FRANCA

per la proposta della delibera avente come oggetto:

- **Regolamento comunale per l'applicazione del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.**

Sesto San Giovanni, 19/06/2013

Il Presidente
Fabiano Vavassori



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 d. lgs. n. 267 del 18.08.2000 sulla proposta di deliberazione relativa a:

Regolamento comunale per l'applicazione del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

PARERE SULLA REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE

Sesto San Giovanni 29.05.2013

Il Direttore del settore Tributi
Rossella Flori



PARERE SULLA REGOLARITÀ CONTABILE:.....

favorevole

Sesto San Giovanni *29/05/2013*

Il Responsabile del servizio finanziario
Flavia Orsetti

net. 2013/1249

Letto approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Ignazio Boccia



Il Segretario generale
Gabriella Di Girolamo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio di questo

Comune dal.....**24 LUG 2013**.....per 15 giorni consecutivi.

Sesto San Giovanni**23 LUG 2013**.....



Il Funzionario
Anna Lucia Alberti

Divenuta esecutiva il.....

ORIGINALE